

N. 02421/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04302/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alfieri Maria Grazia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida D'Ascoli e Maria Rosaria Punzo, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 82;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 27 maggio 2008 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli recante esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001;

- del provvedimento del 16 giugno 2008 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si conferma che la ricorrente non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si dispone l'annullamento della validità giuridica del servizio prestato;
- nonché per la declaratoria del diritto a permanere nella graduatoria permanente del 30 ottobre 2001 dell'Ufficio Scolastico Provinciale relativa ai collaboratori scolastici e del riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato negli aa.ss. 2006/7 e 2007/8 in virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria;

II) con i motivi aggiunti:

- del provvedimento del 23 marzo 2009 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si decreta che la ricorrente non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si invitano i dirigenti scolastici presso i quali la ricorrente ha prestato servizio alla risoluzione dei contratti e all'annullamento della validità giuridica del servizio reso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione e di Centro Servizi Amministrativi di Napoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il gravame introduttivo e con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe recanti esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75 del 19 aprile 2001 con invito ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Napoli a risolvere i contratti di lavoro a tempo determinato relativi all'a.s. 2007/8 e ad annullare la validità giuridica del servizio prestato;
- in dettaglio, le avverse determinazioni si fondano sul mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione in detto elenco e cioè l'inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali per supplenze di cui all'O.M. 21 marzo 1987 n. 78 e l'aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico tra il 1 settembre 1997 e la data della domanda, direttamente con lo Stato o con gli enti locali tenuti a fornire, fino al 31 dicembre 1999, tale personale alla scuola statale di servizio;
- il ricorso in epigrafe è stato respinto da questo T.A.R. con sentenza n. 856 del 10 febbraio 2010;
- la pronuncia di primo grado è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4556 del 16 settembre 2013 con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm.;
- nella sentenza del Consiglio di Stato n.4556/2013 è riportato che *“La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso senza esaminare la questione relativa al possesso del requisito dell'inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali per supplenze di cui all'o.m. 21 marzo 1987, n. 78. Poiché la valutazione della censura, ove il giudice si orienti per la sua fondatezza, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che subiranno la riammissione nella graduatoria della ricorrente, la sentenza*

impugnata va annullata, ai sensi dell'art. 105 Cod. proc. amm., con rinvio al primo giudice perché in quel grado non v'è stata integrazione del contraddittorio.

Il Collegio, in ogni caso, rileva che la relazione dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli, in ordine al mancato ritrovamento della graduatoria su cui si controverte, appare insufficiente, perché non esclude che i file siano conservati dall'autorità ministeriale centrale.

In caso di risposta negativa dell'ufficio competente del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il giudice di primo grado potrà trarne le coerenti conseguenze”;

- alla luce delle chiare indicazioni rese dal giudice di appello occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria provinciale di cui si controverte, siccome titolari di situazioni giuridiche suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame e dalla eventuale riammissione in graduatoria della ricorrente;

- l'integrazione del contraddittorio potrà avvenire per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm. e dell'art. 150 cod. proc. civ.;

Ritenuto che:

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che *“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;*

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il

contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria de qua: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. nella sottosezione “Ricerca ricorsi” presente all'interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli”*;
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione scolastica con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di

giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.); il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che:

- alla luce della pronuncia di appello, letta la relazione prot. n. 4302 del 6 novembre 2009 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, occorre acquisire presso l'amministrazione centrale del MIUR copia delle graduatorie provinciali dell'anno 1987 dei collaboratori scolastici dell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) redatte in virtù dell'O.M. 78/1987, con indicazione dell'eventuale presenza nelle stesse della ricorrente. Gli atti richiesti saranno depositati entro e non oltre giorni 30 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ottemperare all'incombente istruttorio di cui in motivazione, mediante deposito della documentazione richiesta, nonché di ogni altro documento ritenuto utile presso la segreteria della Sezione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione a cura di parte della presente ordinanza;
- rinvia la causa all'udienza pubblica del 3 dicembre 2014.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)